



COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

Regolamento comunale per l'inserimento ambientale di strutture precarie ed amovibili in area pubblica

ALLEGATO A alla Delibera di Consiglio n° 13 del 08.05.2015 - "Modifica artt.li 4-5-11"

Art. 4 comma 1 terzo paragrafo
Tende parasole, altezza massima 3 metri

<i>vecchio Regolamento</i>	<i>nuovo Regolamento</i>
<p>In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza del profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. La distanza per altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno del piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere superiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale. All'interno del perimetro del centro storico le tende saranno del tipo teso ad una sola falda.</p> <p>Non è ammessa alcuna scritta o immagine ad esclusione del nome del locale. I montanti devono essere in metallo verniciato</p>	<p>In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza del profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso, <i>in presenza di pedana fino al filo esterno della pedana.</i> La distanza per altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno del piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere superiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale. All'interno del perimetro del centro storico le tende saranno del tipo teso ad una sola falda.</p> <p>Non è ammessa alcuna scritta o immagine ad esclusione del nome del locale. I montanti devono essere in metallo verniciato</p>



COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

Art. 5 comma 1
Caratteristiche delle strutture precarie e amovibili

vecchio Regolamento	nuovo Regolamento
<p><i>Le strutture precarie ed amovibili e le strutture similari di cui all'articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:</i></p> <p><i>nel centro abitato le nuove strutture precarie ed amovibili e quelle in sostituzione delle preesistenti dovranno avere una superficie massima di 30 mq; fuori dalle predette zone ed ambiti potranno avere una superficie massima stabilita dalla conferenza di servizi di caso in caso.</i></p> <p><i>La deroga al limite disposto dall'art. 20 del Codice della Strada, per il quale l'ampiezza della struttura precaria e amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul quale è allocato, deve intendersi eccezionale ed è soggetta all'acquisizione dei pareri, con valutazione congiunta, dell'ufficio ambiente e del Comando P.M.</i></p>	<p><i>Le strutture precarie ed amovibili e le strutture similari di cui all'articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:</i></p> <p><i>nel centro abitato le nuove strutture precarie ed amovibili e quelle in sostituzione delle preesistenti dovranno avere una superficie massima consentita che è pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a 50 mq.</i></p> <p><i>La deroga al limite disposto dall'art. 20 del Codice della Strada, per il quale l'ampiezza della struttura precaria e amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul quale è allocato, deve intendersi eccezionale ed è soggetta all'acquisizione dei pareri, con valutazione congiunta, dell'ufficio ambiente e del Comando P.M.</i></p>

Art. 11 comma 1

Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico **mediante la collocazione o meno di pedane**

vecchio Regolamento	nuovo Regolamento
<p><i>Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili e autorizzazioni per la collocazione delle pedane finalizzate all'ampliamento temporaneo e stagionale, mediante allocazione di tavolini, sedie, ombrelloni e gazebo esclusivamente in ferro o in ghisa (la struttura non dovrà avere né grondaie né pluviali e non può essere tamponata, è ammessa invece la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido, quali stuoie, in canna bambù o legno o similari, oppure tela), della superficie e di somministrazione di pubblici esercizi autorizzati ai sensi delle norme vigenti a condizione che:</i></p>	<p><i>Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili e autorizzazioni per la collocazione delle pedane finalizzate all'ampliamento temporaneo e stagionale, mediante allocazione di tavolini, sedie, ombrelloni, tende parasole e gazebo esclusivamente in ferro o in ghisa (la struttura non dovrà avere né grondaie né pluviali e non può essere tamponata, è ammessa invece la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido, quali stuoie, in canna bambù o legno o similari, oppure tela), della superficie e di somministrazione di pubblici esercizi autorizzati ai sensi delle norme vigenti a</i></p>



COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- <i>la pedana sia adiacente o prospiciente al locale o, alternativamente, sia adiacente o prospiciente al marciapiede su cui si affaccia direttamente il locale medesimo e comunque sempre nel rispetto della viabilità stradale e pedonale;</i>- <i>la pedana non rappresenti essa stessa o per gli elementi di arredi di cui si eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità o al traffico;</i>- <i>la pedana sia realizzata in modo da costituire una barriera architettonica;</i>- <i>l'occupazione del suolo pubblico sia limitata al periodo intercorrente dal 15 aprile al 15 ottobre di ciascun anno, salvo provvedimento della Giunta Comunale che in relazione ad esigenze della collettività, dell'economia e di ragionevoli istanze degli esercenti disponga la protrazione del periodo predetto;</i>- <i>sia sempre consentita l'immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse pubblico.</i> | <p><i>condizione che:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>la pedana sia adiacente o prospiciente al locale o, alternativamente, sia adiacente o prospiciente al marciapiede su cui si affaccia direttamente il locale medesimo e comunque sempre nel rispetto della viabilità stradale e pedonale;</i>- <i>la pedana non rappresenti essa stessa o per gli elementi di arredi di cui si eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità o al traffico;</i>- <i>la pedana sia realizzata in modo da costituire una barriera architettonica;</i>- <i>l'occupazione del suolo pubblico sia limitata al periodo intercorrente dal 15 aprile al 15 ottobre di ciascun anno, salvo provvedimento della Giunta Comunale che in relazione ad esigenze della collettività, dell'economia e di ragionevoli istanze degli esercenti disponga la protrazione del periodo predetto;</i>- <i>sia sempre consentita l'immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse pubblico;</i>- <i>la superficie massima consentita, di occupazione del suolo pubblico, mediante la collocazione o meno di pedane, è pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e, comunque non superiore a 50 mq.</i> |
|---|--|